



ORDINANZA

N. 20 DEL 23/04/2025

OGGETTO: Revoca Ordinanza Contingibile ed Urgente n° 19 del 17.04.2025

IL SINDACO

PREMESSO che con propria Ordinanza n° 19 del 17/04/2025 era stata vietata la pratica dello sci fuoripista a causa delle nevicate in quota degli ultimi giorni che avevano determinato l'accumulo di neve a strati lungo i versanti montuosi ricadenti sull'intero territorio comunale e a causa delle escursioni termiche che avevano aumentato il pericolo di distacchi improvvisi di masse nevose dai pendii;

CONSIDERATO quindi che la pratica dello sci fuori pista, oltre a causare probabili inneschi di valanghe di neve per effetto del taglio della stessa, rappresentava un'attività pericolosa per l'incolumità degli stessi sciatori;

ACQUISITO il comunicato n° 2 del 22/04/2025 dalla Commissione Locale valanghe la quale comunica che le condizioni del manto nevoso e di evoluzione potenziale prevista per i prossimi giorni consentono di tornare ad una situazione di ordinarietà facendo cessare le necessità di limitazione alla frequentazione del territorio montano prescritta dall'Ordinanza di cui in oggetto;

ATTESO che, pertanto a far corso dalla data odierna le attività di frequentazione del territorio innevato possono tornare ad essere normate da quanto previsto dall'art. 30 comma 2 della Legge Regionale n° 2 /2009;

VISTO il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 recante "Testo Unico degli Enti Locali" e ritenuta la propria competenza in merito all'emanazione di provvedimenti volti alla tutela della pubblica incolumità;

VISTO l'art. 54 T.U.E.L. prevede che "il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi dell'ordinamento, provvedimenti anche contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Per le motivazioni espresse in narrativa;

ORDINA

1. La revoca dell'Ordinanza sindacale n° 19 del 17/04/2025 con decorrenza dal 23/04/2025, disponendo la possibilità di frequentazione del territorio innevato nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale n° 2/2009;
2. al Responsabile dell'Ufficio Polizia Municipale di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, nonché nei consueti modi di diffusione;
3. gli Agenti della Forza pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza di questa Ordinanza, le cui trasgressioni trovano applicazione nelle sanzioni previste dal "Nuovo Codice della Strada" nonché dalla L.R. n° 32/82.

AVVERTE

Avverso il presente disposto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla notificazione (legge 06/12/1971 n° 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg. dalla notificazione (D.P.R. 24/11/1971 n° 1199).

Ai sensi degli artt. 3 –4° comma- e 5 – 3° comma- della Legge n° 241 / 1990 Responsabile del procedimento è l'ufficio Polizia Municipale nella persona del Responsabile Massimo Blanc.

Dalla Residenza Municipale, addì 23 aprile 2025.

IL SINDACO

Firmato digitalmente
Poncet Giovanni Cesare